

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2023/02685**

Del: **05/04/2023**

Proponente: **E.Q. Amministrativa Opere e Lavori Pubblici**

OGGETTO:

ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 40.000,00 E FINO ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA. CANCELLAZIONE IMPRESA.

LA DIRIGENTE

RICORDATO che questo Ente ha costituito, come previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e dalle Linee Guida ANAC n. 4 (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. n. 206 del 1 marzo 2018), gli elenchi degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate relative all'affidamento di lavori, ed in particolare:

- gli elenchi di operatori per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 1.000.000,00, per le categorie di lavorazioni OG01, OG02, OG03, OG08, OG10, OG11, OG12, OS02-A, OS02-B, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7, OS9, OS10, OS11, OS12-A, OS13, OS18-A, OS18-B, OS19, OS20-B, OS21, OS23, OS24, OS28, OS30, OS32, OS34, come da determinazione n. 06393 del 14/09/2016 2016;
- a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 76/2020, gli elenchi per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza europea relativamente alle categorie OG01, OG02, OG03, come da determinazione n. 04654 del 29/07/2021;

VISTO il Regolamento per la formazione e l'uso degli elenchi di operatori economici per l'affidamento di lavori approvato con delibera di Consiglio n. 2020/C/00011 del 4 maggio 2020;

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale DD/2023/00402 del 23/01/2023, con la quale sono stati da ultimo approvati i sopra citati elenchi, a seguito dell'aggiornamento trimestrale di gennaio 2023;

DATO ATTO CHE l'operatore economico C.S.S. COSTRUZIONI STRADE E SERVIZI PER L'EDILIZIA

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, Codice Fiscale e Partita IVA 05766530488, a seguito di istanze prot. n. 142113 e n. 142116 del 26/04/2022 è iscritto nei predetti elenchi, con riferimento alla categoria OG01 (elenchi per l'affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 ed elenchi per i quali è richiesta l'attestazione SOA, classifica prima e seconda), alla categoria OG02 (elenchi per l'affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 ed elenchi per i quali è richiesta l'attestazione SOA, classifica prima) alla categoria OG03 (elenchi per l'affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, ed elenchi per i quali è richiesta l'attestazione SOA, classifica prima e seconda), alla categoria OS24 (elenchi per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00) e alla categoria OS30 (elenchi per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00);

PRESO ATTO CHE:

- l'attestazione SOA della predetta Impresa, avente n. 27643/35/00 del 24/01/2020, rilasciata dalla Bentley SOA, riporta come data di scadenza di validità triennale il 23/01/2023;
- nel corso di una procedura di gara, alla quale ha partecipato il suddetto operatore, è emerso che la verifica triennale di mantenimento dei requisiti è stata effettuata dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, e che detta verifica non si è ancora conclusa con esito positivo;
- ai sensi dell'art. 77, 1^a comma, del DPR 207/2010 *"Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo"* e pertanto tale operatore non ha attualmente il requisito per permanere negli elenchi e partecipare a future estrazioni per essere invitato alle procedure negoziate;

RICHIAMATE le prescrizioni relative agli obblighi di comunicazione da parte degli operatori, di cui al citato Regolamento, finalizzate al mantenimento di elenchi aggiornati con operatori qualificati, ed in particolare:

- l'articolo 1, ultimo comma, il quale prevede che *"Gli iscritti avranno l'obbligo, in ogni caso, di comunicare tempestivamente e comunque entro 15 giorni dal verificarsi del fatto, sempre mediante pec, ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni, ed alle dichiarazioni già rese in sede di richiesta e/o conferma di iscrizione"*;
- l'articolo 6, comma 1, il quale stabilisce che *"Si procederà alla immediata cancellazione dagli elenchi degli operatori economici: (...) b) che abbiano perduto i requisiti necessari per l'iscrizione in uno o più elenchi..."*;
- l'art. 6, comma 2, ai sensi del quale *"Nell'ipotesi di cui alla lettera b) - ove la perdita dei requisiti non venga comunicata dall'operatore entro il termine di cui all'art. 1 ultimo paragrafo, l'operatore economico sarà cancellato da tutti gli elenchi e il medesimo, previa richiesta di nuova iscrizione, non potrà essere reinserito negli elenchi prima che siano decorsi sei mesi dall'avvenuta cancellazione"*;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere alla cancellazione dell'operatore economico C.S.S. COSTRUZIONI STRADE E SERVIZI PER L'EDILIZIA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, Codice Fiscale e Partita IVA 05766530488, dagli elenchi nei quali risulta attualmente iscritto, ovvero dagli elenchi di cui alle seguenti categorie:

- OG01 (elenchi di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, ed elenchi per i quali è richiesta l'attestazione SOA, classifica prima e seconda);
- OG02 (elenchi di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 ed elenchi per i quali è richiesta l'attestazione SOA, classifica prima);
- OG03 (elenchi di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, ed elenchi per i quali è richiesta l'attestazione SOA, classifica prima e seconda);
- OS24 (elenchi per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00);
- OS30 (elenchi per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00);

VISTO l'art. 21 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi del Comune di Firenze;

VISTO l'art. 107 del D.lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 82 del 29/10/2019 con il quale veniva conferito alla sottoscritta l'incarico di Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici , ed il successivo decreto n. 76 del 30/09/2022;

DETERMINA

Per i motivi riportati in narrativa:

- DI CANCELLARE l'operatore economico C.S.S. COSTRUZIONI STRADE E SERVIZI PER L'EDILIZIA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, Codice Fiscale e Partita IVA 05766530488, dagli elenchi indicati in premessa;
- DI DARE ATTO che il citato operatore economico, una volta conclusasi con esito positivo la verifica triennale di mantenimento dei requisiti per il mantenimento dell'attestazione SOA potrà, previa richiesta di nuova iscrizione, essere reinserito negli elenchi decorsi sei mesi dall'avvenuta cancellazione, così come previsto dall'art.6 del vigente *"Regolamento per la formazione e l'utilizzo degli elenchi di operatori economici per l'affidamento di lavori "*, approvato con delibera di Consiglio n. 2020/C/00011 del 4 maggio 2020;
- DI COMUNICARE il presente atto al predetto operatore economico, segnalando che eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dal D.Lgs. 104/2010.

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Rita Mantovani